

STATUTO DELLA SOCIETA' ALPINISTI MONZESI ("Statuto")

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione

"SOCIETA' ALPINISTI MONZESI "
Associazione di promozione sociale

L'Associazione ha sede in Monza.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in cinquanta anni e, comunque, sino al 31 dicembre 2059 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

La denominazione dell'Associazione può avvenire anche in forma abbreviata come "S.A.M."

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e apartitica e rispetta ogni forma di religione e di culto, purché non siano in contrasto con le disposizioni di Legge italiane.

L'Associazione non ha fine di lucro e, per questo motivo, i proventi delle attività esercitate non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, anche in forme indirette. L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti i Soci, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali ed ha per scopo di:

- **diffondere, facilitare e rendere popolare l'alpinismo, l'attività escursionistica in montagna in tutte le sue forme e lo sci alpino e di fondo;**
- **promuovere ed organizzare attività culturali, sportive - anche di carattere agonistico non professionistico e in accordo con Federazioni ed Enti preposti alla loro disciplina- , e formative o ricreative compresa l'organizzazione di gite turistiche ed escursionistiche.**

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie a carattere marginale e comunque connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni Sportive, Culturali e Ricreative dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art. 3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative suppletive e aggiuntive dei Soci;
- c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;

- i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- j) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- k) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e del Comune e di ogni altro ente locale o istituzione pubblica, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- l) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4. Soci

Soci Ordinari

Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche ed associazioni, italiane e straniere, che ne facciano richiesta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo e che versino la quota di iscrizione.

Soci Onorari

Sono Soci Onorari i Soci Ordinari che per speciali benemerienze verso l'Associazione si siano resi degni di tale distinzione: la proclamazione dei Soci Onorari spetta unicamente all'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di Socio.

Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il primo trimestre dell'anno solare.

La qualifica di Socio viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità, qualora il Socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo.
- c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
 - inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalle confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire, qualora l'Associazione vi aderisse;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - condotta contraria alle attività dell'Associazione;

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio.

Contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

Art. 5. Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee ordinaria e straordinaria, se in regola con il pagamento della quota associativa e, se maggiorenni, di votare per gli argomenti all'ordine del giorno delle stesse.. Ogni

Socio – persona fisica persona giuridica o Associazione, in persona del legale rappresentante o di un suo delegato - ha diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, con possibilità di delega ad altro Socio in regola con la propria quota di iscrizione. Un Socio può ricevere un massimo di 5 (cinque) deleghe;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei Soci;
- di frequentare i locali dell'Associazione nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno;
- di usufruire dei servizi aggiuntivi in base al versamento delle quote suppletive, così come stabilito dal Consiglio Direttivo;

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- a pagare la quota associativa.

Art. 6. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive e/o aggiuntive. Sono quote associative ordinarie quelle proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea ordinaria che costituiscono la quota di iscrizione annuale.

Sono quote associative suppletive e/o aggiuntive quelle proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea ordinaria per determinate necessità straordinarie.

Le quote ordinarie sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione del Socio.

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione.

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8. Assemblea dei Soci

Assemblea ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di Soci presenti in proprio e per delega che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa e delibera validamente con la maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal suo Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

L'Assemblea avrà luogo in via ordinaria una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione:

- del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e su quant'altro deferito alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, recante la data della riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, anche a mezzo fax o posta elettronica, a cura del

Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci ed è reso pubblico nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'Ordine del Giorno dettagliato.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea dei Soci ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione e può essere convocata:

- dal Consiglio Direttivo;
- su richiesta dei Revisori dei Conti;
- su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci in regola con il tesseramento: in tal caso i richiedenti devono esporre per iscritto le ragioni determinanti la richiesta. Il Consiglio Direttivo sarà quindi tenuto ad indire l'Assemblea entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della richiesta.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio e per delega di almeno 1/5 dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione, per i quali l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti o rappresentati ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

Art. 9. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di Consiglieri tra cinque e nove, nominati liberamente dall'Assemblea ordinaria tra i Soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, del Segretario, del Cassiere o Tesoriere, dell'Addetto alla Sede e ripartisce la distribuzione degli incarichi tra i suoi componenti.

Il Cassiere o Tesoriere custodisce i fondi sociali e cura l'esazione delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Un Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a 3 (tre) riunioni consecutive può essere ritenuto dimissionario.

La convocazione compete al Presidente, il quale è comunque tenuto a convocare il Consiglio su richiesta motivata di 2 (due) Consiglieri.

In caso di dimissioni di un Consigliere i restanti membri del Consiglio cooptano in sua sostituzione un Socio da essi ritenuto idoneo.

Il Consigliere cooptato resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, durante tale mandato non possono essere cooptati più di 3 (tre) Consiglieri; nel caso di una nuova dimissione l'intero Consiglio decade.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro Sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti all'inizio della seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria, necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci.

Competono al Consiglio, tra l'altro:

- la predisposizione del regolamento interno dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- la predisposizione degli atti da sottoporre alle Assemblee;
- l'elezione del Presidente;
- la formalizzazione delle proposte per la gestione dell'Associazione;
- l'elaborazione del rendiconto economico finanziario e della relazione tecnica illustrativa;
- la proposta di determinazione della quota annuale associativa;
- la proposta di determinazione delle quote aggiuntive straordinarie e suppletive;
- l'accoglimento o meno delle domande degli aspiranti Soci;
- la decisione in merito al venire meno della qualifica di Socio;

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spetta la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 10. Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti con votazione palese e a maggioranza semplice dei voti tra i membri del Consiglio Direttivo e durano in carica due anni.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e presiede le Assemblee dei Soci;
- presenta all'Assemblea ordinaria dei Soci il bilancio e la relazione annuale;
- può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 11. Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 2 (due) membri effettivi; dura in carica per due esercizi sociali e i suoi membri, che devono essere Soci dell'Associazione, sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

Ai Revisori dei Conti è affidato il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico-finanziario. Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

In caso di dimissioni di un Revisore dei Conti il Consiglio Direttivo coopta, in sua sostituzione, un Socio dallo stesso ritenuto idoneo. Il Revisore dei Conti cooptato resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti; durante tale mandato non può essere cooptato più di un Revisore: nel caso di una nuova dimissione l'intero Collegio decade.

Art. 12. Rendiconto economico finanziario

E' fatto obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il primo Ottobre di ogni anno e si chiudono il 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico finanziario e della relazione tecnica illustrativa.

Art. 13. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti dei Soci presenti in proprio e per delega.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro, enti non commerciali e persone giuridiche private.

Monza, 30 ottobre 2009